

d'iniziativa dei senatori PAGLIARI,

FEDELI, PUGLISI, AMATI

**Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
in materia di ricercatori a tempo determinato**

ONOREVOLI SENATORI . -- Come testimoniano i confronti statistici internazionali più accreditati una grave crisi finanziaria e strutturale attanaglia da anni il sistema universitario. Tra i Paesi europei dell'OCSE l'Italia è ultima per investimenti nell'università, sia rispetto al PIL che rispetto alla spesa pubblica nazionale. Inoltre ultima anche per percentuale di laureati nella classe d'età 25-64, nonché per investimenti per ricerca rispetto al PIL.

Di fronte a tale contesto spetta alla politica la responsabilità di preparare e sostenere le proprie proposte alternative per costruire l'università del nuovo secolo, curandone i mali attuali entro una visione strategica e coerente. Proprio partendo dalla predetta necessità il presente disegno di legge si propone l'intento di intervenire sulla normativa in materia di ricercatori a tempo determinato. Infatti, la formulazione della lettera *b*), comma 2, articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» nel disciplinare la possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non contempla, tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione, i titolari di assegni di ricerca. La disposizione citata, infatti, prevede la titolarità all'ammissione delle predette procedure di selezione per i «possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio».

Al riguardo, occorre sottolineare come in data 6 agosto 2014, lo stesso Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con un proprio parere abbia interpretato le disposizioni di cui all'articolo 24 in maniera estensiva, chiarendo come ai fini della partecipazione alle procedure del conferimento di contratti di ricercatore possano essere ricompresi anche gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge e non soltanto gli assegni conferiti ai sensi

dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica».

Infatti, come appare di tutta evidenza l'istituto disciplinato in entrambe le disposizioni normative è il medesimo, rinnovato unicamente in alcuni profili non incidenti, tuttavia, sulla qualificazione del titolare dell'assegno. Pertanto appare irragionevole, nonché discriminatorio, valutare come titoli utili ai fini della partecipazione al concorso per ricercatore i soli assegni conseguiti nel vigore del predetto articolo 51 della legge n. 449 del 1997 e non anche quelli conseguiti a normativa attualmente vigente. Pertanto, il presente disegno di legge si propone di introdurre una modifica al fine di consentire un'applicazione delle disposizioni in oggetto orientata al principio del *favor participationis*, consentendo così l'estensione al maggior numero di precari della ricerca universitaria la possibilità di accedere ai contratti di ricercatore senza privilegiare i soli assegnisti di cui alla legge n. 449 del 1997. Allo stesso tempo pare ragionevole estendere l'accesso anche a tutti i soggetti in possesso di abilitazione scientifica: costoro, infatti, dispongono già del titolo che sarebbe loro richiesto alla fine del rapporto in vista della trasformazione in professori associati. Va a questo proposito ricordato che per gli atenei - visto l'attuale sistema dei punti organico - è più oneroso procedere immediatamente al reclutamento di un abilitato non strutturato (peso: 0,7 punti organico) piuttosto che reclutare un ricercatore di tipo B, che prevede un peso immediato pari a 0,5 punti organico con l'integrazione dei restanti 0,2 punti al termine del triennio, con una conseguente diluizione nel tempo dell'investimento. Ancora, va considerato che l'esclusione degli abilitati dal novero dei possibili candidati potrebbe produrre effetti paradossali, costringendo gli atenei a reclutare quali ricercatori di tipo B soggetti che non hanno ottenuto l'abilitazione nazionale, pur avendo partecipato alla procedura, a scapito di altri che invece l'hanno ottenuta, guadagnandosi il diritto a partecipare a concorsi per posizioni di seconda fascia, ma - paradossalmente - non a quelli per posti di ricercatore di tipo B. L'esclusione di questi candidati già in possesso dell'abilitazione, oltre che essere contraria alla promozione del merito, aumenta il rischio di investimenti a vuoto da parte degli atenei: infatti, i ricercatori di tipo B che al termine del percorso triennale non siano stati abilitati sono destinati a fuoriuscire dal sistema. La proposta di cui sopra contribuisce allo svecchiamento del personale universitario attraverso l'assorbimento da parte degli atenei di una quota maggiore di soggetti abilitati non strutturati, riducendo al contempo la durata massima delle posizioni a tempo determinato prima del raggiungimento di una posizione strutturata. All'epoca, infatti, il legislatore difese la legge n. 240 del 2010 come strumento utile e necessario per lo svecchiamento del corpo docente, ma alla prova dei fatti essa non si è rivelata capace di conseguire tale obiettivo.

Art. 1.

(Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di ricercatori a tempo determinato)

1. *All'articolo 24, comma 3 della legge n. 240 del 2010, la lettera b) è sostituita con la seguente :*

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera a), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della presente legge, o di borse post dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.